Speciale dl23 09 – fisco e aziende	
Versamenti ed adempimenti fiscali (articoli da 18 a 35)	Sisthema ADM · ADV · ICT

PREMESSA

L'informativa sulle misure previste dal DL 23 per aziende e fisco (versamenti, adempimenti crediti di imposta ed altro), alla luce della circolare 9 del 13 aprile 2020 che contiene FAQ (Risposte a domande) sugli argomenti del DL 23 inerenti a fisco ed aziende.

COMMENTI AL PROVVEDIMENTO

Articolo 18 Sospensione versamenti tributari e contributivi

La norma introduce una sospensione dei versamenti per una più ampia platea di contribuenti rispetto al DL 18.
In particolare la sospensione è disposta per imprese e professionisti:

- con ricavi fino a 50 milioni di euro nel 2019
- che hanno subito una diminuzione **del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Quindi per verificare la categoria di appartenenza si fa riferimento al dato di bilancio, mentre per verificare il calo del fatturato si fa riferimento al momento impositivo IVA.

Per tali contribuenti sono sospesi:

- per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
  - alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  - all'imposta sul valore aggiunto;
  - ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Inoltre la sospensione è disposta per imprese e professionisti:

- con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel 2019
- che hanno subito una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi** di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
-

Per tali contribuenti sono sospesi:

- per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
  - alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  - all'imposta sul valore aggiunto;
  - ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I medesimi versamenti sono sospesi, indipendentemente dai ricavi, anche per imprese e professionisti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019.

I medesimi **versamenti sono sospesi per gli enti non commerciali,** compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa

di seguito la tabella presente nella circolare 9 dell'agenzia delle entrate:

Commentato [SM1]: In tal senso il momento di effettuazione dell'operazione è censito al punto 2.2.5 della circolare ADE numero 9 del 13 aprile 2020

Commentato [SM2]: la sospensione opera mese per mese, cioè se il contribuente rispetta la condizione dei minori ricavi per entrambi i mesi gli spetta per entrambi i versamenti, altrimenti solo per il mese per cui rispetta la condizione.

Commentato [SM3]: anche per questi soggetti la sospensione opera mese per mese, cioè se il contribuente rispetta la condizione dei minori ricavi per entrambi i mesi gli spetta per entrambi i versamenti, altrimenti solo per il mese per cui rispetta la condizione.

Tabella 1 - Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi **non superiori a €50 mln.** di euro nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi **superiori a €50 mln.** nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **50%** nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; - imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

Il comma 6 prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la **sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** dove sono stati registrati più di 700 contagi per 100.000 abitanti, indipendentemente dai ricavi, **la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio**, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

di seguito la tabella presente nella circolare 9 dell'agenzia delle entrate per le zone piu colpite:

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno precedente)	Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
	Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell'esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.)	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020
-

La norma precisa che non è previsto il rimborso di quanto già versato. Se cioè fino alla entrata in vigore del decreto un contribuente ha versato a esempio l'iva scadente il 16 aprile non può chiederne il rimborso.

Il comma 8 prevede che gli **operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica** resta ferma, se gli stessi non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della nuova sospensione, possono fruire della sospensione prevista dal DL 9/2020 fino al 30 aprile 2020, con pagamento:

- in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero
- in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle
    - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
    - dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
    - dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Si tratta, oltre che delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, anche dei seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 19 proroga intermediari

La norma proroga dal 31 marzo al 31 maggio 2020 la possibilità per i soggetti che hanno ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, di non assoggettare i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto:

- sui redditi di lavoro autonomo e
- ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti
    - rapporti di commissione,
    - di agenzia,

- di mediazione,
- di rappresentanza di commercio e
- di procacciamento d'affari,
-

Permane la condizione che nel mese precedente tali contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi della norma occorre rilasciare ai clienti una dichiarazione in tal senso.

I contribuenti provvederanno poi a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:

- in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 20 acconti giugno:

Al fine di ridurre l'ammontare degli acconti dovuti per l'anno 2020 la norma prevede che in caso di applicazione del metodo previsionale (cioè sulla base dei presunti redditi dell'anno in corso) non si applichino le sanzioni in caso di errore con versamento minore, se l'errore rimane nel limite del 2% del dovuto sulla base del metodo storico.

Art.21 Rimessione in termini per i versamenti)

La norma consente a tutti quei contribuenti i cui versamenti erano stati dal DL 18 spostati dal 16 al 20 marzo di eseguirli entro il 16 aprile 2020

Art. 22 termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica

Il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, ma entro il 30 aprile 2020

Art.23 Proroga dei certificati

La norma proroga la validità dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020 dall'Agenzia delle entrate e previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti fino al 30 giugno 2020

Art. 25 Assistenza fiscale a distanza

I titolari di redditi da lavoro dipendente possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. La delega può essere redatta anche in forma libera.

Art.26 Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La norma prevede che:

- se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.
- Se l'imposta dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Art.29 Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato

Anche per i processi tributari iniziati in forma cartacea è previsto **l'obbligo di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche**.

Art.30 Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione

La norma estende il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro a:

- acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari),
- acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Art.35 Pin Inps

La norma semplifica il rilascio del PIN INPS, consentendo l'acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente.

Art. 36 Termini processuali in materia di giustizia

La norma prevede lo spostamento all'11 maggio del termine fissato al 15 aprile dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili, tributari e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 del richiamato articolo 83, compresa la presentazione di ricorsi, appelli, costituzioni in giudizio, riassunzioni in rinvio, ecc.

Il comma 3 introduce, per il processo amministrativo, un ulteriore periodo di sospensione, dal 16 aprile al 10 maggio inclusi, ma con esclusivo riferimento ai termini stabiliti per la notificazione dei ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale e per motivi aggiunti), fatta eccezione per i ricorsi relativi al procedimento cautelare (ricorso cautelare *ante causam* e ricorso in appello avverso un'ordinanza cautelare).

Per questioni di brevità non pubblichiamo i testi commentati degli articoli che comunque possono essere consultati direttamente sul DL 23. Attraverso

LINK E DOCUMENTI NORMATIVI E NON

Speciale dl23 09 – fisco e aziende	
Versamenti ed adempimenti fiscali (articoli da 18 a 35)	Sisthema ADM · ADV · ICT

testo del DL 23:
http://sisthema.it/wp-content/uploads/2020/04/dl23.pdf

slides dell'agenzia delle entrate sulle misure previste
http://sisthema.it/wp-content/uploads/2020/04/slides-ade-DecretoLegge23_8_4_20.pdf.pdf

circolare 9 del 13 aprile 2020 sul DL23 della Agenzia delle entrate
http://sisthema.it/wp-content/uploads/2020/04/Circolare-n.-9-del-13-Aprile-2020.pdf.pdf